

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 ED AMMENDA DI €200,00 INFLITTA AL SIG. IPPEDICO VITO SALVATORE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI, ANDRIA BAT/LECCE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 85 del 19.2.2013)

La C.G.F. in parziale riforma della decisione impugnata dall’A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari-Trani), determina la sanzione dell’inibizione a carico di Vito Salvatore Ippedico fino alla data del 31.12.2013. Conferma per il resto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’ A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:
- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6;
- AMMENDA DI €1.500,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA FINO AL 28.2.2018 AL SIG. D’ALONZO ENEA,
INFLITTE SEGUITO GARA REAL DEM CALCIO A 5/FUTSAL PORTOS DEL 23.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 504 del 27.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL’A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUGAMA CRUZ OSCAR JUAN SEGUITO GARA INNOVA CARLISPORT/FUTSAL ISOLA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Innova Carlisport di Ariccia (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL G.S.D. ATL. CATANZARO S. GALLO 79 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARULLO LUCA INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO A 5 FATA MORGANA/ATL. CATANZARO S. GALLO 79 DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 6.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Atl. Catanzaro S. Gallo 79 di Catanzaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Ivan De Musso, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBELLINO/JUNIOR FOLIGNANO DEL 27.1.12013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 dell'8.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C.D. Junior Folignano di Folignano (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA CALCIATRICE ERRICO RAFFAELLA EMMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE/REAL ARENZANO CALCIO FEMMINILE DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D. – Com. Uff. n. 62 del 6.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Raffaella Emma Errico, riduce la squalifica inflitta ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DELLA LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO AL 30.4.2013 INFLITTA AL SIG. FABIO VELLA;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COLINI FULVIO;
- AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A - FINAL EIGHT, COGIANCO GENZANO FUTSAL /LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Pordenone), riduce la sanzione a carico della società a €1.000,00 di ammenda. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete